

COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO **COORDINATO CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO**

Al fine di agevolare la lettura e l'applicazione del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO, approvato con deliberazione di C.C. n.9/2020, alla luce delle innovazioni apportate con il Regolamento Tipo Edilizio (RTE), di cui al D.P.R.S. 531/2022, si pubblica il testo coordinato vigente.

Le parti in neretto sono integrazioni operanti tratte dal RTE, quelle barrate riguardano norme previgenti incompatibili con quest'ultimo e pertanto non applicabili.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art.1 - Definizioni
- Art.2 - Zonizzazione
- Art.3 - Caratteristiche generali delle occupazioni
- Art.4 - Conferenza di Servizi
- Art.5 - Distanze
- Art.6 - Tipologie di aree occupate
- Art.7 - Divieti ed obblighi
- Art.8 - Impianti tecnologici
- Art.9 - Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità
- Art.10 - Pubblicità

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art.11 - Provvedimento concessorio
- Art.12 - Durata della concessione
- Art.13 - Rilascio della concessione
- Art.14 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art.15 - Obblighi a carattere sanitario
- Art.16 - Revoca o sospensione della concessione
- Art.17 - Rinuncia all'occupazione
- Art.18 - Decadenza della concessione
- Art.19 - Rinnovo della concessione
- Art.20 - Sanzioni
- Art.21 - Applicazione del tributo
- Art.22 - Norma transitoria

Oggetto e Finalità

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle norme amministrative e tecniche relative alle occupazioni di spazi, aree pubbliche ed aree private soggette a pubblico passaggio per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

I manufatti, pur essendo destinati ad un utilizzo prolungato nel tempo per una diversificata erogazione del servizio agli utenti, non possono alterare lo stato dei luoghi né incrementare il carico urbanistico, ma devono armonizzarsi con il contesto cittadino e costituire elemento di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Il Comune di Palermo, nell'ambito delle attività da intraprendere, per lo sviluppo ed il sostegno del commercio, coordina e promuove iniziative di operatori che abbiano come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici.

Le presenti norme determinano i criteri per l'inserimento ambientale e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbana dell'inserimento.

CAPO I

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART.1

Definizioni

- ~~1. Con il presente atto si intende regolamentare l'occupazione del suolo pubblico, o privato soggetto a pubblica fruizione, con elementi di arredo quali tavoli, sedie, poltroncine, fioriere mobili, ombrelloni semplici o a braccia, tende solari (nel rispetto di quanto prescritto all'art.29 del vigente Regolamento Edilizio Comunale), pedane ed elementi di riscaldamento/condizionamento portatili.~~
- ~~2. Tutti i suddetti elementi devono essere immediatamente amovibili.~~
 - 1. Per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.**
 - 2. I *dehors* sono costituiti dalle seguenti tipologie:**
 - a. Tavoli e sedie.**
 - b. Tavoli, sedie, ombrelloni.**
 - c. Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni.**
 - d. Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere.**
 - e. Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:**
 - 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;**
 - 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;**
 - 3) copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.50 dalla quota di calpestio esterna.**
 - 4) pavimentazione con pedana in legno.**

ART.2

Zonizzazione

- ~~1. Considerati i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, viene individuata una classificazione delle aree sulla base della seguente struttura del territorio comunale.~~
 - ~~a. Centro Storico e zone storico-monumentali.~~

~~b Borgate Marinare.~~

~~e Fascia Costiera.~~

~~d Zona Residenziale.~~

~~2. Le caratteristiche dei manufatti da installare nelle singole zone sono riportate nelle norme tecniche in allegato.~~

ART.3

Caratteristiche Generali delle Occupazioni

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita nel rispetto dell'art.20 del D. Lgs 285/1992 (codice della Strada) sulle strade di tipo E ed F. (strade urbane di quartiere e strade locali).
2. E' consentita l'occupazione nello spazio di pertinenza del pubblico esercizio individuato dalla proiezione ~~ortogonale di quest'ultimo~~ **dei muri perimetrali dei locali dell'attività**. Dette occupazioni sono concedibili a chi è titolare di attività di somministrazione effettuata in locali interni posti a piano terra, esclusivamente nell'areaprospicente il locale, e anche a chi, è titolare di attività di somministrazione regolarmente autorizzata ed effettuata in locali posti al piano seminterrato, limitatamente al prospetto di ingresso, in ogni caso la massima occupazione consentita per i seminterrati è pari a 12mq.
3. La lunghezza massima di occupazione consentita è pari a ml. 12,00 nelle strade di tipo E ed F. Fatte salve le concessioni per occupazione suolo pubblico in atto esistenti sino alla scadenza, l'ampiezza delle occupazioni non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale e comunque non può essere superiore a mq. ~~36,00~~ **50**. Sarà garantita, comunque, una superficie ~~massima~~ **minima** di mq. ~~12~~ **18 per ogni attività di somministrazione ai pubblici esercizi con superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale minore a mq. 20,00.** Nelle aree pedonalizzate l'ampiezza massima non può superare mq. 50,00.
4. Per le attività artigianali di produzione esclusiva di gelati e per le attività di somministrazione effettuate su area pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi è ammessa una occupazione massima di mq.12,00, nel rispetto del codice della strada, previo parere dell'ufficio traffico.
5. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area pubblica da occupare saranno verificati dal Competente Ufficio Comunale.
6. Le aree date in concessione come suolo pubblico debbono essere delimitate ove possibile con segnaletica orizzontale di colore verde Bianca con adesivo 10 cm circa amovibile senza imbrattare la pavimentazione. La suddetta segnaletica sarà realizzata a totale carico dell'esercizio commerciale richiedente e va rinnovata ogni qualvolta se ne renderà necessario il ripristino, al fine di facilitare il compito alla Polizia Municipale addetta al controllo del suolo pubblico.

ART.4

Conferenza di Servizi

1. Qualora fosse necessario acquisire pareri e/o nulla osta da altri Enti il Servizio competente può indire una Riunione/Conferenza adottando la decisione finale conformemente all'esito della Riunione/Conferenza.

ART.5

Distanze

1. Le occupazioni devono rispettare le seguenti distanze minime:
 - a - ml.1,00 dall'apertura più vicina (portone, finestra, saracinesca, etc.);
 - b - ml.1.50 da attrezzature e/o arredi pubblici;
 - c - ml. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, etc.;
 - d - ml. 15.00 dalle colonnine più esterne degli impianti di distribuzione carburante;
 - e - ml. 0,50 da aiuole o cercini, con o senza alberature. In caso di alberi monumentali e/o di pregio la distanza deve essere di almeno ml. 2,00;
 - f - ml. 2,00 da piste ciclabili;

g - ml. 15,00 lungo l'asse viario dal segnale di fermata dei mezzi pubblici;

2. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue della stessa tipologia pari almeno a ml. 2,00.
3. Le occupazioni che siano in prossimità di incrocio carrabile non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli e devono rispettare le distanze minime tra l'occupazione stessa e l'incrocio previste dal vigente Codice della Strada.
4. In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate, l'area oggetto di occupazione del suolo pubblico deve ricadere all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati, formati dai cigli dei marciapiedi e loro prolungamenti di larghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi ed il terzo lato costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati (*fig. 1*).
5. L'occupazione non può interessare un'area che sia posta a distanza inferiore a metri 7,00 rispetto all'allineamento del ciglio esterno del marciapiede trasversale e, comunque, non può interessare lo stesso marciapiede trasversale.

ART.6 Tipologie di Aree Occupate

Le tipologie di aree pubbliche o private soggette al pubblico passaggio nelle quali è consentita l'installazione di manufatti sono le seguenti:

1. Marciapiede pubblico o privato ad uso pubblico, su qualsiasi tipologia di strada e zona: Può essere occupata la porzione di marciapiede antistante l'attività per una fascia non superiore alla metà della larghezza del marciapiede e, comunque, deve essere lasciata libera una zona larga mt. 2,00 per il passaggio pedonale (*fig.2*). La larghezza minima del marciapiede non può essere inferiore a mt. 3,00. **Possono essere allocati dehors della tipologia a) di cui al comma 2 dell'art.1**

2 Porticati pubblici o privato ad uso pubblico su qualsiasi tipologia di strada e zona: Ove è ubicato il pubblico esercizio, in adiacenza all'edificio o in aderenza ai pilastri del porticato, l'occupazione è consentita entro la metà della larghezza del porticato e, comunque, lasciando sempre libera una fascia di mt. 2,00 per il passaggio pedonale, all'interno del porticato stesso (*fig. 3*). La larghezza minima del calpestio sotto il porticato non può essere inferiore a mt. 3,00. ~~È vietata la collocazione di pedane e di ombrelloni.~~ **Possono essere allocati dehors della tipologia tipo a) di cui al comma 2 dell'art.1.**

3. Strada e/o piazza pedonale: le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso e per il passaggio pedonale non inferiore a mt. 3,00. Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede; in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso. **nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3, l'occupazione può avvenire aderente al marciapiede con una larghezza pari ad ¼ della larghezza della strada, (calcolata escludendo la larghezza dei marciapiedi)**

Fatte salve le concessioni in atto esistenti sino alla loro scadenza, ~~sarà consentita esclusivamente la collocazione di tavoli, sedie ed ombrelloni, tranne nei casi in cui la pavimentazione è in basolato, dove potrà essere posizionata la pedana previa autorizzazione degli enti preposti.~~ **Possono essere collocati qualsiasi tipologie di dehors previste al comma 2 dell'art.1.** Nelle aree pedonalizzate l'ampiezza massima non può superare i mq. 50,00, ad eccezione dei locali con superficie destinata alla somministrazione maggiore di mq. 200, 00 per i quali è consentita l'occupazione di suolo pubblico sino ad un massimo di mq. 100,00.

Non è consentita la concessione di suolo pubblico nelle aree non previste come pedonali dal piano generale del traffico urbano (PGTU), ad eccezione delle piccole varianti regolate dalla Direttiva Ministeriale 12 aprile 1995. E' consentita, nel rispetto del codice della strada (CDS), l'occupazione di suolo pubblico negli assi principali del centro storico (Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma).

~~4. Strade di tipo E ed F: la posa dei manufatti è consentita nei limiti e alle condizioni disposte dai precedenti commi, con esclusione dei grandi assi viari di collegamento e nelle strade principali delle circoscrizioni e delle periferie.~~ **Possono essere collocati dehors della tipologia d) ed e) di cui al comma 2 art.1.**

5. Borgate Marinare: In relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche delle Borgate Marinare è consentita la posa di manufatti laddove non intralcino il traffico veicolare.

6. Centro Storico: In relazione alle caratteristiche dimensionali tipiche del Centro Storico è consentita la posa di manufatti, laddove non intralcino il traffico veicolare.

7. I dehors, possono essere collocati all'interno della pertinenza esterna dell'attività, ricavata

dalla proiezione dei muri perimetrali dei locali dell'attività, come di seguito a seconda delle aree:

- a) nei marciapiedi e nei portici, le occupazioni possono avvenire esclusivamente aderente all'edificio, garantendo la fascia di rispetto di passaggio pedonale;
- b) nelle aree e strade pedonali, nei casi di area priva di marciapiede, l'occupazione può avvenire aderente al fronte dell'edificio, nei casi di area provvista di marciapiede inferiore a metri 3, l'occupazione può avvenire aderente al marciapiede con una larghezza pari ad $\frac{1}{4}$ della larghezza della strada, (calcolata escludendo la larghezza dei marciapiedi). Il Comune può in tali aree, redigere singoli progetti di decoro urbano, individuando specifiche aree per l'occupazione di suolo pubblico, a seconda della configurazione delle singole aree;
- c) nelle strade le occupazioni possono avvenire nel rispetto del Codice della Strada.
- d) le collocazioni di dehors, privi di ombrelloni, possono avvenire anche sotto le eventuali tende solari, collocate o da collocare.

A R T . 7 Divieti ed obblighi

1. I manufatti non devono interferire:

- a - con i passi carrabili;
- b - con passaggi e/o attraversamenti pedonali;
- c - con le corsie riservate ai mezzi pubblici;
- d - con gli spazi di fermata dei mezzi pubblici;
- e - con stalli, raccordi, rampe, corridoi e corsie di transito riservati ai soggetti invalidi;
- f - con gli spazi riservati ai veicoli in servizio pubblico di piazza;
- g - con le uscite di sicurezza o vie di fuga;
- h - con gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti;
- i - con gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza o igiene pubblica;

2. I manufatti non devono, altresì:

- a - occultare la segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- b - occultare l'avvistamento di luci segnaletiche e/o semafori;
- c - occultare varchi di entrata/uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti, ed ogni altro sito di interesse pubblico.

3. Gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) sedie e tavoli;
 - b) ombrelloni, altezza massima da terra 3.50, di telo ignifugo, senza nessuna chiusura verticale di qualsiasi materiale, sono escluse pubblicità;
 - c) delimitazioni con fioriere, aventi altezza massima di 1.30 dal pavimento esterno.
4. Tutte le occupazioni devono garantire una fascia di rispetto per il passaggio pedonale di metri 2.00, libera da qualsiasi occupazione, il passaggio riservato per i mezzi di soccorso ed i mezzi delle Forze dell'Ordine di metri 3.00, le stesse devono essere distaccate almeno 2.00 da arredi urbani, alberi, aiuole e comunque rispettare il Codice Civile o regolamenti comunali.
5. Tutte le occupazioni di suolo pubblico, per garantire il decoro urbano e l'armonico inserimento urbano dei dehors, ricadenti in ZTO A, ed in tutte le aree assoggettate a tutela storico ambientale di cui al Codice dei Beni Culturali, dovranno essere sottoposte al parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. Le occupazioni che interessano la sede stradale, dovranno rispettare il Codice della strada e ottenere l'ordinanza per la delimitazione della sede stradale. Le suddette occupazioni sono sottoposte alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale e relativo regolamento comunale.
6. Il Comune per ravvisata necessità, può ordinare l'immediato sgombero della struttura occupante lo spazio pubblico con ordinanza contingibile e urgente.

7. E' vietato il posizionamento dei manufatti in corrispondenza con caditoie stradali, aiuole, botole di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica, etc.), **pozzetti di ispezione di sottoservizi**.
8. In caso di balconi e/o finestre poste al piano terra, ammezzato o al primo piano in corrispondenza dell'area richiesta, deve essere preventivamente prodotto assenso alla collocazione da parte del proprietario o del locatario dell'immobile interessato e, se l'occupazione riguarda un'area privata, anche l'assenso del condominio.
9. Non è consentita l'installazione di tende solari che interessino la fascia di marciapiede lasciata libera per il transito pedonale. Non può essere consentita l'installazione di ombrelloni in caso di preesistente tenda solare, qualora non ne venga richiesta e/o prescritta e/o verificata la rimozione.
10. Negli spazi oggetto di concessione di suolo pubblico non è consentita la diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta e mezzi audiovisivi.
11. E' vietata qualsiasi forma di chiusura degli ombrelloni, in proiezione al suolo, anche temporanea, effettuata con l'utilizzo di teloni in materiale plastico, e con qualsiasi materiale che modifichi le caratteristiche, anche strutturali, dell'ombrellone stesso (esplicitate nell'art. 3 - descrizione dei componenti - dell'all.1 norme tecniche del regolamento), o con la schermatura di uno o più lati. Il presente comma, inoltre, si applica alle tende installate sullo spazio pubblico e/o privato soggetto alla pubblica fruizione così come previsto dall'art. 29 del regolamento edilizio.
- ~~12. E' vietata la collocazione di tettoie di qualsiasi natura e di gazebo.~~
(vedi art.1 comma 2 lett. e)

La collocazione di chiusure verticali leggere trasparenti, **caratterizzate da facile rimovibilità e precarietà**, e fioriere mobile per delimitare l'area di occupazione non può superare l'altezza di m. 1,30 al netto dell'eventuale decorazione floreale.

13. L'utilizzo dei manufatti è fissato con termine alle ore 24:00 e alle ore 01:00 dei giorni festivi e prefestivi nonché nei venerdì. Mentre durante il periodo compreso tra il 15 del mese di Maggio e il 30 del mese di settembre il termine è previsto per le ore 01:00 e alle ore 2:00 dei giorni festivi e prefestivi nonché nei venerdì. All'orario indicato il/i manufatti dovranno essere inaccessibili al fine di non consentirne l'utilizzo, sino alla riapertura dell'attività nel giorno seguente. Il presente comma si applica anche alle attività descritte nel comma 4 dell'art.3 e comunque non prima delle ore 8,00

ART.8

Impianti tecnologici

- a) La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzata a condizione che le luci non siano in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche e stradali.
- b) L'impianto elettrico dovrà essere conforme alla normativa vigente di settore C.E.I., **D.M. 37/2008**, ed eseguito a regola d'arte da ditta autorizzata. Il concessionario dovrà produrre l'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio per la tipologia corrispondente e la certificazione dell'impianto al termine dell'installazione.
- c) Per il riscaldamento possono essere autorizzati radiatori dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, alimentati da bombole con capacità non superiore a 15 kg. Gli irradiatori devono essere certificati, collocati in modo da non intralciare il passaggio degli utenti e, se posti sotto tende e/o ombrelloni, questi dovranno essere costituiti da materiale ignifugo.
- d) Può essere consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento nonché di illuminazioni esclusivamente con sistemi di autoalimentati, senza alcun impianto tecnologico fisso. I macchinari e sistemi di illuminazione dovranno essere certificati CEE**

ART. 9

Manutenzione – Sicurezza – Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione ed igiene in modo da garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.
2. **Tali strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica ad esclusiva cura e responsabilità del titolare; qualora vengano meno a seguito di incuria, le caratteristiche tali a garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, il Comune ordinerà l'immediata rimozione della struttura. La responsabilità civile per danni a terzi all'interno o all'esterno della struttura direttamente collegati alla sua presenza sono a carico del titolare.**
3. **Nei dehors, quando chiusi, dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e benessere ambientale nel periodo estivo ed invernale;**

4. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
5. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo e devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. **Tali opere non dovranno comunque entrare in contrasto con le norme contemplate nel regolamento di Polizia Urbana, oltre al Codice Civile.**
7. **L'installazione di detti manufatti è in ogni caso limitata al periodo di esercizio dell'attività, in caso di cessazione dell'attività la struttura andrà pertanto rimossa a carico del titolare dell'attività.**

ART.10 Pubblicità

1. Sugli elementi di arredo autorizzati sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi nè illuminati. La pubblicità deve riguardare esclusivamente l'esercizio del concessionario, ed è soggetta al procedimento autorizzativo previsto dal relativo Regolamento Comunale, comprensivo del pagamento del relativo canone. Non è ammesso alcun altro tipo di pubblicità o sponsorizzazione.
Non è ammessa l'affissione di cartelli pubblicitari o volantini o schermature di alcun genere, fatta salva l'eventuale insegna con il nome del locale, la quale dovrà essere autorizzata con apposito provvedimento

C A P O I I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 11 Provvedimento Concessorio

- 1 Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a pubblico passaggio di cui al presente piano possono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo provvedimento concessorio costituente titolo per l'occupazione stessa.
2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale che provvederà al rilascio della relativa concessione, previo esame della medesima domanda, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento: il procedimento dovrà concludersi in gg.90 dalla data di ricevimento della richiesta. Per i procedimenti che non necessitano di pareri di altri Enti e/o Uffici, il termine è di gg.60. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio senza la specifica autorizzazione o concessione.
3. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - a – generalità, residenza anagrafica e Codice Fiscale/Partita Iva del richiedente;
 - b – denominazione, sede sociale e Codice Fiscale/Partita Iva, generalità complete, residenza e Codice Fiscale del legale rappresentante (se la domanda è presentata da una persona giuridica);
 - c – ubicazione esatta del luogo dove si intende installare il/i manufatti di cui all'art. 1 del presente regolamento, con l'indicazione specifica della misura, consistenza e tipologia dello/degli stessi manufatti;
 - d - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - e – dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
 - f – eventuale disponibilità e/o assensi liberatori da parte di altri soggetti titolari dell'area privata oggetto dell'occupazione ed espressa presa d'atto che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione.
4. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato:
 - a – relazione tecnico descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, etc.;

- b – stralcio di P.R.G. in scala 1:5.000;
- c – planimetria generale in scala 1: 2. 000 con indicazione del luogo di installazione dell'occupazione;
- d – planimetria in scala non inferiore a 1/200 relativa allo stato attuale dei luoghi e all'ipotesi progettuale relativa al/ai manufatti da collocare, in cui sia evidenziata: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali soste veicolari con la effettiva disposizione (in senso parallelo, perpendicolare o obliquo), le eventuali presenze di fermate dei mezzi pubblici e relative pensiline, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, scivoli e/o rampe per superamento delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nel contesto dell'area interessata;
- f – documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'occupazione verrà collocata e delle attuali occupazioni. Le fotografie, panoramiche, particolareggiate, dovranno avere formato minimo di cm. 10 x 15;
- g – disegni particolareggiati, piante prospetti e sezioni quotati del/dei manufatti oggetto di concessione con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, con l'inserimento degli eventuali elementi di arredo, in scala non inferiore a 1/50;

- h – viste prospettiche dei manufatti contestualizzate nell'ambiente urbano, solo nel caso di occupazioni in piazze monumentali;
- i – relazione di asseveramento in cui si dichiara il rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, dei regolamenti comunali, nonché l'idoneità statica dei manufatti proposti;
- l – relazione paesaggistica (per le occupazioni ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi ricadenti in Centro Storico e zone storico monumentali);
- m – Progetto degli impianti ove previsto dalla vigente normativa.
- n - Le autorizzazioni di cui all'art 7 c.4 ovvero la dichiarazione di inesistenza di finestre o balconi ai piani terra, ammezzato o primo.

ART.12

Durata della Concessione

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sonotemporanee e/o continuative.
2. Le occupazioni temporanee sono rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi.
3. Le occupazioni continuative sono rilasciate per un periodo massimo di tre anni.
4. Il provvedimento deve essere custodito dall'esercente all'interno dei locali in cui viene svolta l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino al massimo di tre annualità, acquisendo annualmente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a conferma della sussistenza dei requisiti igienico-sanitarie delle immutate condizioni che hanno consentito il rilascio del provvedimento originario.
6. Resta salva la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificar e o sospendere la concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico e con provvedimento adeguatamente motivato, come descritto al successivo art. 16.

A R T . 1 3

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento concessorio è rilasciato dietro assolvimento dei relativi oneri tributari e concessori, e dietro presentazione di idonea polizza assicurativa, di durata pari alla concessione, a copertura di eventuali danni provocati a terzi ed a beni di proprietà comunale (pavimentazione stradale, alberature, patrimonio verde, etc.).
2. In ogni caso, il rilascio del provvedimento concessorio è subordinato alla verifica della regolarità della posizione del richiedente rispetto agli obblighi di pagamento dei canoni concessori pregressi, a qualunque titolo dovuti al comune, nonché dei tributi locali.
3. Dovrà essere, altresì, prodotta la certificazione relativa alla regolarità degli impianti autorizzati secondo le normative di settore.
4. Il provvedimento concessorio potrà essere soggetto a voltura. Il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura, a proprio favore, della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che dimostri di avere titolo al

subingresso. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire per ulteriori 30 giorni a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento degli oneri tributari o concessori, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante

ART.14

Obblighi del Titolare del Provvedimento

Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a - limitare l'occupazione alle aree oggetto di concessione;
- b - non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo che sia stato chiesto il rinnovo nei termini di cui al successivo art.19 c.2 e sino all'emissione dell'eventuale provvedimento di diniego;
- c- utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante;
- d - non arrecare alcun danno al selciato e realizzare il manufatto in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti relativi ai sottoservizi esistenti.
Dovrà essere inoltre prestata particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- e - provvedere giornalmente alla pulizia delle superfici sottostanti le eventuali pedane per una fascia perimetrale di mt. 2,00;
- f - osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- g - assolvere ai relativi oneri tributari e concessori previsti dalla vigente regolamentazione comunale;
- h - ritirare la concessione prima dell'inizio dell'occupazione e tenerla sempre ostensibile nel luogo ove è esercitata l'attività ad ogni richiesta dell'organo di controllo;
- i - provvedere al conferimento dei rifiuti differenziati (vetro, organico etc.) con le apposite modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto e al decoro urbano e alla tutela dell'ambiente;
- l - alla scadenza della concessione, rimuovere integralmente i manufatti e ripristinare lo stato dei luoghi;

ART.15

Obblighi a Carattere Sanitario

1. Ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n.178/2002 e del Reg. CE n. 852/04, al titolare della concessione nella qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) spetta garantire che nell'impresa da esso gestita gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione in materia alimentare inerenti alla sua attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. Tale responsabilità viene estesa alle strutture di ristoro all'aperto annesse alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. In seguito alla concessione di suolo pubblico, va trasmessa al SUAP la SCIA sanitaria per ampliamento attività con allegate autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, planimetrie relazione tecnica (dettagliata sul tipo di somministrazione di alimenti, sui materiali ed attrezzature utilizzati, sul numero di addetti, su servizi e spogliatoi), ~~da trasmettere successivamente all'Autorità Sanitaria competente.~~
3. **Per svolgere l'attività di somministrazione nei dehors, dovrà comunque essere acquisito relativo parere igienico sanitario preventivo di competenza della locale ASP in quanto estensione di pubblico esercizio, luogo di lavoro e sosta di persone, nonché luogo di somministrazione di cibi e bevande.**
4. La SCIA verrà integrata con:
 - a - Una corretta valutazione della corrispondenza tra l'ampliamento della capacità ricettiva del locale e la capacità produttiva e gestionale dell'attività;
 - b - Una revisione del manuale HACCP con le necessarie modifiche conseguenti all'ampliamento della zona destinata alla somministrazione, con individuazioni delle criticità e relativi correttivi apportati per il trasporto all'esterno degli alimenti (preparati e non) e loro eventuale permanenza;
 - c - Analisi dei rischi GHP (buone pratiche igieniche) e GMP (buone pratiche di lavorazione);
 - d - Adeguata protezione delle aree destinate alla somministrazione;

5. I suddetti obblighi saranno vagliati dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, che potrà impartire ulteriori limitazioni e/o prescrizioni.

ART.16

Revoca o Sospensione della Concessione

1. L'efficacia ovvero l'operatività del provvedimento concessorio può essere sospesa per gravi ragioni adeguatamente motivate, per sopravvenute variazioni ambientali e/o relative al traffico veicolare, e per qualsiasi altro motivo di pubblico interesse, per il tempo strettamente correlato al perdurare di tali eventualità.
2. Il termine della sospensione dovrà essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto adeguatamente motivato. Nei casi di accertata e persistente concentrazione di persone che genera livelli non tollerabili di vocio o ripetute violazioni alle norme sulla quiete pubblica a causa dell'eccessivo rumore antropico oltre i limiti fissati dalla classe iii acustica del piano di zonizzazione, il provvedimento concessorio può essere revocato da parte dell'amministrazione comunale, con apposito atto adeguatamente motivato.
4. L'espresso provvedimento di sospensione o di revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e prevedrà un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

A R T . 1 7

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dei manufatti ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà al competente Ufficio Comunale, contestualmente alla comunicazione, il provvedimento concessorio originale.

A R T . 1 8

Decadenza della concessione

1. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento concessorio, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare è tenuto ipso facto ad eliminare l'irregolarità senza necessità di apposita prescrizione dell'Ufficio competente. E', inoltre, tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa secondo il successivo art.20.
2. La decadenza verrà dichiarata, con apposito provvedimento, dal competente Ufficio Comunale nei casi di cui al successivo art.20.
3. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di decadenza a rimuovere i manufatti con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
4. In caso di decadenza del provvedimento concessorio, non è ammesso in capo al titolare dell'atto decaduto il rinnovo della concessione per almeno 1 anno dalla data del ripristino dei luoghi. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente sostenuto.

A R T . 1 9

Rinnovo della concessione

1. Il titolare dell'atto di concessione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo con apposita domanda scritta da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza al competente Ufficio Comunale evidenziando gli estremi della originaria concessione.
2. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma precedente - e fino a 60 giorni dopo alla

scadenza della concessione - saranno esitate ugualmente nei tempi previsti dal presente regolamento; in tale ultimo caso alla scadenza dell'originaria concessione il/i manufatti dovranno essere rimossi fino a quando non sarà emesso il provvedimento rinnovo.

3. La concessione verrà rinnovata con il rilascio di un nuovo provvedimento, previa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non aver apportato modifiche al/ai manufatti rispetto a quanto autorizzato e di non aver commesso le violazioni di cui all'art.7 del presente Regolamento, sopra esplicitate.
4. Per eventuali variazioni dovrà essere presentata nuova richiesta secondo le disposizioni del precedente art. 11 del presente Regolamento.
5. Non si procederà al rinnovo della concessione, oltre nei casi previsti dall'art.18, nelle seguenti fattispecie:
 - a - Quando al titolare della richiesta di rinnovo siano state contestate le stesse violazioni, relative all'uso del suolo pubblico, per la seconda volta; in tale ipotesi il titolare della concessione non potrà ottenerne altra prima di 1 anno;
 - b - Per cattiva manutenzione e/o igiene dei manufatti collocati sul suolo concesso; il titolare della concessione non potrà ottenerne il rinnovo fino alla completa rimessa in pristino del buono stato manutentivo.
 - c - Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di riappropriarsi, per interessi collettivi, dell'area pubblica concessa non si avrà il rinnovo della concessione.

ART.20 **Sanzioni**

1. Le occupazioni effettuate senza autorizzazioni o concessioni comunali sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- a) difformi alle disposizioni di concessione o autorizzazioni;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga delle concessioni e/o autorizzazioni, ovvero che si protraggono oltre la data di revoca, decorrenza o sospensione della concessione o autorizzazione stessa.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre al pagamento delle somme previste dalla specifica normativa e dal regolamento CUP, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata, il pagamento in misura ridotta è fissato in euro 350 ai sensi dell'art.16 c.2 della L. 689/81.

3. In aggiunta alla predetta sanzione pecuniaria è applicata l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'attività ai sensi degli art. 13 e segg. della L. 689/81, come sotto riportato:

- 2^a violazione accertata entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio:
Chiusura per 5 giorni dell'attività con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di occupazione abusiva, anche parziale, del suolo pubblico.

- 3^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio:
Decadenza della concessione di suolo pubblico e contestuale chiusura per 10 giorni dell'attività.

- Dalla 4^a violazione, accertata entro un anno dal primo provvedimento sanzionatorio:
Chiusura per 15 giorni dell'attività.

Qualora la difformità dell'occupazione rispetto al provvedimento concessorio comporti intralcio alla circolazione stradale e pedonale, con potenziale pregiudizio per la sicurezza, il titolare dell'esercizio dovrà rimuovere immediatamente il manufatto.

4. Resta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto dei requisiti generali specifici in materia di igiene previsti dal Pacchetto Igiene

A R T . 2 1

Applicazione del canone unico patrimoniale

1. Le occupazioni disciplinate nel presente Regolamento sono soggette al pagamento del C.U.P. di cui al Regolamento adottato con Deliberazione di C.C. n. 244/2021 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'occupazione di stalli di sosta in gestione a soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale è consentita nel rispetto dei relativi contratti di servizio e/o convenzioni vigenti.
3. Nel caso in cui venga concessa l'occupazione, per le attività di ristoro all'aperto di spazi della carreggiata destinata al posteggio a pagamento che sono gestiti dall'Amat Spa, sarà cura del concessionario ristorare l'azienda AMAT spa e inoltrare il relativo nulla osta, rilasciato

dall'Amat, al SUAP;

ART.22
Norma Transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicheranno a far data dalla esecutività del relativo atto di adozione.
2. Le richieste di concessioni per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'adozione del presente Regolamento e non ancora esitate, dovranno essere integrate secondo i nuovi dettati.
3. Nel caso di dichiarazione mendace circa i requisiti posseduti all'atto di presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, accertata mediante verbale delle Autorità di Vigilanza, il titolare sarà sanzionato ai sensi dell'art. 20 con l'applicazione del massimo della pena, oltre che denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
4. Non è consentita qualsiasi altra tipologia di occupazione per somministrazione all'aperto diversa da quelle previste dal presente Regolamento.
5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, con particolare riferimento all'art. 20, prevalgono su eventuali disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali qualora contrastanti.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni già rilasciate, incluse quelle insistenti sugli assi viari soggetti a pedonalizzazione sperimentale, manterranno la loro validità fino alla data di scadenza naturale della concessione. Eventuali prescrizioni contenute nel presente Regolamento che siano di maggior favore per i concessionari potranno essere autorizzate su richiesta dei medesimi.